

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

Compagnia Carnevalesca BELLEZZE NATURALI codice fiscale 90020260320

Premesso che:

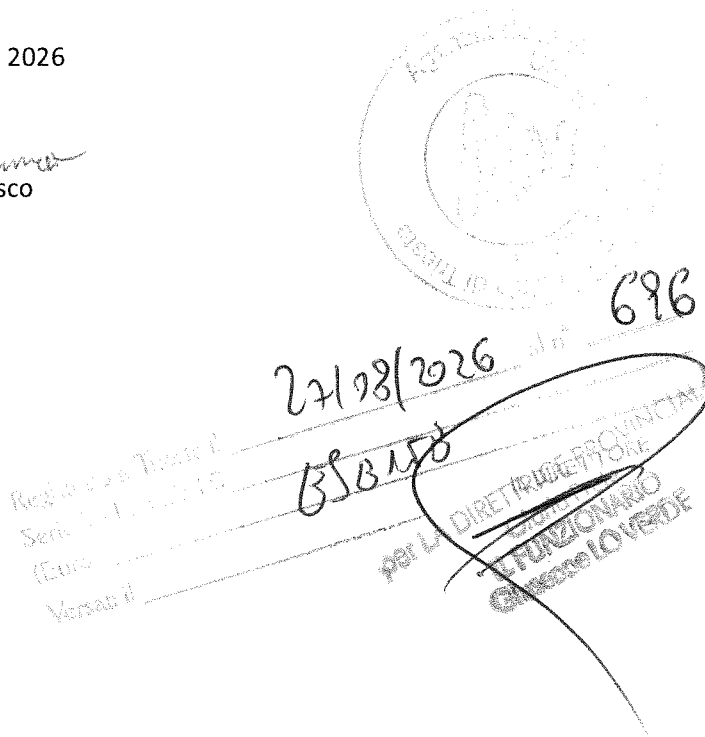
- In data 10/07/2026 veniva registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trieste al numero 570 serie 3, il verbale di assemblea straordinaria del 24/06/2026 per la modifica dello Statuto in ossequio alle disposizioni previste dal D.LGS. 117/2017 Codice del Terzo Settore.
- A seguito della comunicazione pervenuta dalla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ai fini dell'istanza di iscrizione al RUNTS rep.180830 pratica 2784830 dd 29/7/2026, l'Ufficio regionale Registro Unico del Terzo Settore segnalava delle difformità all'art.7 di cui venivano regolarizzate con determina del Presidente del 18/8/2026 atto registrato in data 21/8/2026 al n.687.
- A seguito di nuova comunicazione pervenuta dalla REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ai fini dell'iscrizione al RUNTS per la medesima pratica 2784830 dd 25/8/2026, si modifica ulteriormente l'art.7 dello Statuto in allegato.

Tutto ciò premesso il sottoscritto Presidente considerati i poteri attribuiti nel verbale del 24/06/2026, procede in ottemperanza con la modifica ulteriore dell'art.7 dello Statuto, allegando alla presente il nuovo Statuto conforme alle ultime direttive emanate dall'Ufficio Regionale competente.

Muggia li 25 agosto 2026

Il Presidente


Monteforte Francesco



STATUTO Compagnia Carnevalesca BELLEZZE NATURALI

Associazione di Promozione Sociale (APS)

PREMESSA

Il presente Statuto recepisce le disposizioni del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS) per l'iscrizione nella sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), della COMPAGNIA CARNEVALESCA BELLEZZE NATURALI con codice fiscale 90020260320.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Costituzione)

È costituita l'associazione denominata "Compagnia Carnevalesca Bellezze Naturali – Associazione di Promozione Sociale (APS)". A seguito dell'iscrizione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Associazione di promozione sociale" oppure l'acronimo "APS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - (Sede)

La sede legale è a Muggia (TS) Via Roma n.20 c/o l'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi operative e delegazioni senza modifica statutaria.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

L'associazione è un'associazione di promozione sociale apartitica, non ha fini di lucro (neppure indirettamente), opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e svolge attività di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti.

L'associazione, promuove e valorizza il Carnevale tradizionale del Comune di Muggia e il patrimonio culturale e identitario del territorio.

Pertanto, l'Associazione intende svolgere - con l'apporto prevalente di volontari - le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse rassegne, sfilate, laboratori di scenografia e sartoria, mostre, pubblicazioni e strumenti digitali (lett. i);

b) educazione, istruzione e formazione extra-scolastica, anche tramite percorsi didattici nelle scuole e attività intergenerazionali sulle tradizioni locali (lett. d-l);

c) tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e del paesaggio, con particolare riferimento alle tradizioni carnevalesche muggesane (lett. f);

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e di valorizzazione del territorio, in raccordo con gli enti locali (lett. k).

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi l'associazione potrà svolgere le seguenti attività ex art.6:

7/08/2016
696

a) somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione e nell'ambito di eventi, rassegne e manifestazioni istituzionali (es. Carnevale estivo), nonché servizi accessori (allestimenti, merchandising, noleggio materiali);

b) attività editoriali e multimediali, sponsorizzazioni e partnership coerenti con le finalità.

c) cessioni di beni e prestazioni di servizi strettamente funzionali alla valorizzazione del Carnevale e del territorio.

La secondarietà è verificata annualmente nei limiti e secondo i criteri del D.I. n. 107/2021; il Consiglio Direttivo illustra nella relazione di missione/bilancio le ragioni della strumentalità e il rispetto dei limiti.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

SOCI

Art. 5 - (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statuari dell'Associazione e che siano ammessi secondo le modalità del presente Statuto.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri Enti del Terzo settore in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e, in particolare, in numero non superiore al 50 per cento del numero di associazioni di promozione sociale.

Art. 6 - (Diritti e obblighi)

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione stessa e dalla legge.

Art. 7 - (Qualifica di socio)

La qualifica/quota del socio non è trasmissibile ed il contributo associativo non è rivalutabile. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni. La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, qualora l'associato, dopo formale sollecito scritto del Consiglio Direttivo, non provveda al pagamento entro un termine di almeno 30 giorni dal ricevimento del sollecito. L'esclusione è deliberata motivatamente dall'Assemblea dei soci, previa contestazione dell'inadempimento e facoltà dell'interessato di presentare osservazioni scritte. La delibera è comunicata per iscritto all'interessato, ferma restando la facoltà di impugnazione nei termini di legge.
- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:

- per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
- per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
- per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è l'Assemblea.

Il socio che dovesse riportare una condanna penale che comportasse l'interdizione dai pubblici uffici non potrà, per tutta la sua durata, ricoprire cariche sociali.

I soci, in proprio, possono esercitare qualsiasi tipo di attività, impresa, arte o professione.

Tutti i soci hanno il diritto di visionare i libri sociali tramite richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 8 - (Versamento della quota associativa)

La persona, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

Art. 9 - (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- ✓ dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- ✓ da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- ✓ da ogni altro contributo, ivi comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione.

L'associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo; il Presidente;
- l'Organo di controllo (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- di ratificare l'entità delle quote sociali annue, stabilita dal Consiglio Direttivo;
- di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa;
- di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge deve essere predisposto e pubblicato.

Art. 12 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o *e-mail* spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 - (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale, ciascun associato può farsi rappresentare mediante delega scritta sino ad un massimo di tre associati.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 14 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 20 - (Tesoriere)

Il Presidente dell'Associazione ha facoltà di nominare un tesoriere.

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 21 - (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione. Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22 - (Nomina e regole di funzionamento)

Nei casi previsti dalla legge, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, determinandone durata in carica ed eventuale compenso. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea uno o più nominativi. In caso di mancata approvazione dei nominativi proposti, l'Assemblea procede alla nomina di altri soggetti idonei. Ricorrendone i presupposti di legge, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero attribuisce tale funzione all'Organo di controllo qualora ne ricorrano i requisiti di legge.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 23 - (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, con le modalità, forme e caratteristiche previste nei rispettivi regolamenti attuativi.

E' fatto divieto all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIOGLIMENTO

Art. 24 - (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, previa richiesta di parere favorevole all'Ufficio Regionale Registro Unico del Terzo Settore ex art.25 comma 1 del DLGS 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 25 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.